



TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

Procedura esecutiva fallimentare N. 11 / 2021

Il Giudice Delegato,

letta l'istanza depositata in data 20.6.23 dalla Porto Turistico Internazionale di Rapallo spa (PTIR) in concordato preventivo avente ad oggetto “*l'autorizzazione alla cessione dell'azienda portuale PTIR*” come successivamente integrata in data 23.6.23

letto il parere favorevole del Commissario Giudiziale depositato in data 26.6.23

osserva quanto segue.

La società ricorrente ha ottenuto l'omologa della proposta concordataria presentata in data 14.9.22.

Pende ad oggi ricorso in Cassazione avverso il provvedimento della Corte di Appello di Genova che ha respinto il reclamo avverso il provvedimento sopra richiamato.

In estrema sintesi la proposta omologata, per quanto di interesse in questa sede, prevedeva: *la commercializzazione da parte dell'investitore ARGO, in forza di apposito mandato senza rappresentanza conferitole da PTIR, dei posti barca/ auto/ box e delle altre opere a terra per come rinnovate a seguito del rifacimento del porto. Sotto tale profilo, era previsto nel piano che ARGO stipulasse con terzi soggetti contratti di medio-lunga durata, i cui introiti avrebbero permesso alla stessa di rimborsare il finanziamento bancario, di rientrare dei costi di ristrutturazione sostenuti nonché, previa retrocessione di determinati importi a PTIR, di garantire a quest'ultima la possibilità di soddisfare i propri creditori secondo le modalità e le tempistiche contenute nel provvedimento di omologazione (essenzialmente ultimi pagamenti al 2026).*





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

La ricorrente ha ricevuto proposta da parte dell'investitore di acquisto immediato dell'azienda portuale mediante il pagamento contestuale di tutte le somme necessarie per l'adempimento della proposta concordataria come omologata.

Viene richiesta specifica autorizzazione in quanto l'atto richiesto comporta una significativa modifica delle modalità attuative della proposta concordataria omologata.

Trattasi, peraltro, di modifiche decisamente migliorative.

L'investitore metterebbe a disposizione, previa gara, e per il caso di eventuale aggiudicazione, tutte le somme necessarie per adempiere immediatamente la proposta concordataria. Questo in un tempo brevissimo (entro novembre 2023) senza dover attendere quanto inizialmente previsto ovvero la commercializzazione dei posti barca e dei locali a terra e, comunque, con pagamento al 2026.

La proposta di acquisto verrebbe messa sul mercato onde sondare l'interesse di altri soggetti all'acquisto a condizione analoghe a quelle proposte e, quindi, sempre con pagamento immediato del fabbisogno concordatario nella sua integralità.

Questo permetterebbe, poi, di arrivare a breve alla chiusura della procedura in quanto la società ricorrente si farebbe carico della creazione di un vincolo di destinazione delle somme riscosse in favore dei creditori concordatari, sussistendo allo stato alcuni contenziosi che potrebbero impedire la distribuzione integrale delle somme rese disponibili.





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

Questo anche in ragione del fatto che, una volta ceduta l'azienda portuale, alla ricorrente non rimarrebbe che la gestione dei contenziosi pendenti e delle opere di bonifica, avviandosi, successivamente alla liquidazione.

Ritiene il Tribunale che la modifica all'esecuzione del piano omologato sia legittima, attuabile e, quindi, autorizzabile.

Non vi sono norme puntuali che disciplinano l'esecuzione dei concordati in continuità diretta omologati se non l'art. 185 L. fall secondo cui *“dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione”*.

Ottenuta l'omologa l'attività sociale continua senza alcuna limitazione al compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

L'attività, peraltro, deve essere organizzata e finalizzata anche e soprattutto all'adempimento della proposta approvata dai creditori.

Il commissario giudiziale, qualora rilevi l'inerzia del debitore nel dare esecuzione alla proposta deve segnalare immediatamente la circostanza al Tribunale e quest'ultimo potrà attribuire al CG i poteri sostitutivi necessari per provvedere in luogo del debitore.

In forma analoga colui che ha presentato la proposta concorrente poi approvata potrà adire il Tribunale onde ottenere gli opportuni interventi sostitutivi.

Può, peraltro, capitare, come nel caso di specie, che l'originaria proposta non sia più concretamente realizzabile ma che l'adempimento della stessa sia ancora possibile seppur con diverse modalità.





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

Occorre, quindi, interrogarsi quale sia in concreto l'oggetto dell'accordo intervenuto tra proponente e creditori.

Nel caso di specie non vi è dubbio che l'accordo riguardi unicamente il pagamento in denaro dei creditori, esclusa ogni altra prestazione non fungibile.

Questa in estrema sintesi la proposta economica omologata come già riportata nel decreto di ammissione:

La proposta ai creditori è articolata come segue:

- ✓ il pagamento integrale delle prededuzioni all'esito dell'inoppugnabilità del decreto di omologazione, ad eccezione dei debiti nei confronti di Argo derivanti dal Contratto di Affidamento;
- ✓ il pagamento integrale dei debiti privilegiati entro due anni dalla sopravvenuta inoppugnabilità del decreto di omologazione, con interessi al tasso legale tempo per tempo vigente;
- ✓ lo scioglimento di PTIR, ai sensi dell'art. 169 *bis* L. Fall. dai contratti in corso con i titolari dei diritti di ormeggio e sulle opere a terra contro riconoscimento ai medesimi di un indennizzo (scioglimento già autorizzato dal Tribunale) commisurato a:
 1. l'ammontare dei risconti passivi presenti nel bilancio di PTIR, cioè alla quota del prezzo, al netto dell'IVA, corrisposto dai Vecchi Titolari per il godimento dei predetti diritti, di competenza delle annualità pregresse e future nelle quali i Vecchi Titolari non hanno goduto e non godranno dei relativi diritti ("Vecchi Titolari Con risconto");





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

2. l'importo forfettariamente determinato in complessivi € 35.000,00 – da ripartirsi secondo le indicazioni contenute nelle singole istanze di scioglimento – spettante ai titolari dei suddetti contratti relativi alle opere a terra che, stante la periodicità di pagamento dei corrispettivi, non hanno determinato la rilevazione di risconti (“Vecchi Titolari Senza Risconto”);
3. il riconoscimento agli originari titolari (“Titolari Diritti Scaduti”) di contratti di ormeggio e, ove occorra, sulle opere a terra scaduti prima della presentazione della presente proposta di concordato (dunque non ricompresi fra quelli oggetto di istanza di scioglimento, in quanto già cessati) di un indennizzo commisurato all’ammontare dei risconti passivi presenti nel bilancio di PTIR, cioè alla quota del prezzo, al netto dell’IVA, da essi corrisposto per il godimento dei predetti diritti, di competenza delle annualità pregresse nelle quali i Titolari Diritti Scaduti non hanno goduto di tali diritti;
4. nell’ambito dei debiti chirografari indicati nei punti 2 e 3, pur aventi egualmente natura indennitaria e pur essendo offerto agli stessi il pagamento della somma predeterminata, è stata prevista una classe a parte per i Vecchi Titolari Con Risconto solo per il fatto che essi potranno godere del rimborso IVA conseguente all’emissione delle note di variazione a seguito dello scioglimento di PTIR dai contratti in corso: la Classe 1 è costituita dai Vecchi Titolari con Risconto; la Classe 2 è costituita dai Vecchi Titolari Senza Risconto e dai Titolari di Diritti Scaduti;
5. il pagamento, entro il 30 giugno 2026 dei debiti di cui ai punti 3 e 4, per un importo complessivo pari a € 9.000.000,00 nell’Ipotesi 1¹, o di €





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

7.400.000,00 nell'Ipotesi 2, da ripartirsi fra essi in proporzione al rispettivo ammontare dei risconti passivi risultanti dal bilancio di PTIR per i Vecchi Titolari Con Risconto e per i Titolari di Diritti Scaduti; in proporzione al rispettivo ammontare dell'indennità singolarmente individuata nella relativa istanza di scioglimento per i Vecchi Titolari Senza Risconto, e sempre che sia stato preliminarmente saldato per intero il debito per il 100% del costo dei lavori sostenuti da Argo per il rifacimento del Porto. PTIR avrà la possibilità di adempiere siffatta obbligazione in forma alternativa, ai sensi dell'art. 1285 cod. civ., o mediante il pagamento dell'importo dovuto al singolo creditore sull'ammontare complessivo di € 9.000.000,00, nell'Ipotesi 1, o di € 7.400.000,00, nell'Ipotesi 2, (ii) o mediante compensazione tra detto debito con il credito che maturerà nei confronti di quei Vecchi Titolari con Risconto e Titolari Diritti Scaduti che decidano di acquistare diritti nel Porto ricostruito; tale compensazione sarà effettuata a valere sulle rate di prezzo scadenti dopo il pagamento dei debiti privilegiati, ai fini del rispetto della *par condicio creditorum*;





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

6. l'emissione da parte della Società, ai sensi dell'art. 26 2° comma DPR 633/72, di note di variazione IVA nei confronti dei Vecchi Titolari con Risconto, per un importo pari all'ammontare dei relativi risconti passivi presenti nel bilancio PTIR, con pagamento ai Vecchi Titolari Con Risconto della relativa IVA nel momento in cui il credito IVA sorto in capo a PTIR per effetto dell'emissione delle note di variazione sia compensato con il debito IVA derivante dalla fatturazione da PTIR ad Argo ai sensi del Contratto di Affidamento, e sempre che sia stato preliminarmente saldato per intero il debito per il 100% del costo dei lavori sostenuti da Argo per il rifacimento del Porto. Il predetto pagamento sarà inoltre subordinato alla conferma dell'esistenza in capo a PTIR dell'IVA a credito derivante dall'emissione delle note di variazione, conferma da ottenersi mediante istanza di interpello ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), L. 212/2000 (Statuto del contribuente); il Piano prevede che tale credito sia utilizzato in compensazione con l'IVA a debito nel 2024, dunque non prima che sia noto l'esito dell'interpello;
7. il pagamento di tutti gli altri creditori chirografari (Classe 3) entro due anni dall'inoppugnabilità del decreto di omologazione nella misura del 5%.

La proposta di concordato, differentemente, non prevede il pagamento di somme a titolo di risarcimento per i danni causati alle imbarcazioni ormeggiate dalla mareggiata del 2018 in quanto essi ritenute conseguenza di caso fortuito.

Per il caso di verifica di tale passività, la proposta prevede che il relativo debito avrà natura chirografaria e sarà pagato nella misura del 5%, appartenendo esso alla Classe III.

Nelle fattispecie di concordato in continuità diretta, l'accordo e la successiva omologa non si estendono anche alle concrete modalità di reperimento delle risorse necessarie per l'adempimento se non nei limiti di prospettate cessioni di beni.





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

Nel caso di specie l'accordo ha previsto la continuazione dell'attività di impresa che effettivamente è continuata e sta continuando e continuerà fino alla cessione dell'azienda portuale che realizzerà istantaneamente il fabbisogno finanziario complessivo per adempiere l'accordo trovato con i creditori al posto della locazione pluriennale dei singoli posti barca.

Per le ipotesi di impossibilità delle modalità di adempimento originariamente proposte ai creditori il debitore non solo può, ma deve mettere in campo tutte le risorse possibili per adempiere in concreto alla proposta approvata dai creditori.

Così si esprime correttamente la ricorrente: *nel corso dell'attività di commercializzazione di cui si è detto, ARGO ha dovuto prendere atto di alcune determinanti problematiche che si possono così riassumere: (i) richiesta di posti barca di grandi dimensioni maggiore del numero preventivato ed esistente, con conseguente esigenza di modificazione la conformazione degli ormeggi; (ii) tendenza degli utenti a prediligere contratti di breve durata, soprattutto in ragione delle vicissitudini che hanno interessato la Marina di Rapallo; (iii) generale atteggiamento di sfiducia degli utenti nei confronti di una società assoggettata a procedura di concordato preventivo; (iv) incertezza degli utenti causata dalla pendenza del giudizio di cassazione instaurato da Stillmetal S.p.a.; (v) ritrosia degli utenti a negoziare con società soggetta a sanzioni ex d.lgs. 231/2001; - tali circostanze - di cui, peraltro, PTIR ha dato atto con delibera del Consiglio di amministrazione del 3 aprile 2023 - rendono allo stato inattuabile il piano di ARGO e, con esso, quello di PTIR nei tempi e con le modalità oggetto del provvedimento di omologazione, poiché incidono in modo determinante sulle assunzioni inerenti ai flussi di cassa originariamente concepiti; preso atto delle mutate condizioni di fattibilità e delle conseguenze che queste potrebbero produrre sull'intera operazione, ARGO - socia di maggioranza di PTIR, nonché espressione dell'investitore Bizzi & Partners S.p.a. - ha ritenuto che occorresse mutare la fisionomia dell'operazione, rendendosi diretta cessionaria dell'azienda di PTIR per giungere ad una*





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

immediata esecuzione del concordato, favorendo gli interessi dei creditori, nonché ad una celere riapertura del porto a vantaggio degli interessi del Comune di Rapallo”.

Nel caso prospettato si prevede, a fronte della cessione dell'azienda (che costituisce unico asset della società in concordato e la cui attività era funzionale al pagamento dei creditori), la messa a disposizione di tutte le somme previste per il regolare adempimento della proposta omologata, in un'unica soluzione ed in tempi grandemente anticipati rispetto al programma approvato dai creditori ed omologato dal Tribunale.

Le somme versate saranno poi destinate, come sopra detto, in trust a favore dei creditori per tutto il tempo necessario per l'esecuzione dei riparti.

La proposta, poi, è stata integrata con garanzia rilasciata per le eventuali sopravvenienze passive nel limite di Euro quattro milioni (le sopravvenienze passive potrebbero essere causate dall'accoglimento delle domande presentate da compagnie assicuratrici che hanno indennizzato gli armatori per la perdita delle imbarcazioni) costituita da un impegno autonomo del medesimo debitore Argo, nonché da una lettera di patronage rilasciata in favore del debitore da parte del socio di maggioranza di Argo Bizzi & Partners spa.

Conseguentemente la modifica delle modalità attuative del concordato può essere autorizzata.

Spetterà alla PTIR organizzare come meglio crede la competitività sull'offerta ricevuta non ritenendosi di spettanza di questo ufficio, per quanto sopra detto, la previsione di indicazioni specifiche su come operare.

In relazione alla particolarità dell'azienda appare, peraltro, opportuna la pubblicizzazione su network specializzati e di livello quantomeno nazionale.





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

Al Commissario Giudiziale permane la vigilanza sull'esecuzione della proposta omologata come oggi autorizzata

P.Q.M.

Autorizza come richiesto anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 182, comma 5 e 105, commi 4 e 5 L. Fall.

Si comunichi ai creditori

Genova, 27.6.23

Il Giudice
Andrea Balba

